



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 42 DEL 08/02/2019
PIANI FORMATIVI STRATEGICI CONDIVISI
“Sviluppo e Innovazione del Terzo Settore”
– FONDO DI ROTAZIONE –



Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
2.	Oggetto dell'Avviso - piani formativi strategici condivisi	3
3.	Presentatori e attuatori	4
3.1	Associazione temporanea d'impres (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)	5
3.2	Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS	6
3.3	Altre ipotesi	6
3.4	Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano	6
3.5	Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano	8
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	9
5.	Regime d'aiuti	10
6.	Risorse dell'Avviso	11
7.	Accordo di condivisione sindacale	11
8.	Tipologia di attività ammissibili	12
9.	Durata	13
10.	Parametri di contributo per i piani	14
11.	Valutazione Piani Strategici	14
12.	Formazione delle Graduatorie	19
13.	Riesame della valutazione dei piani	19
14.	Modalità e termini di partecipazione	19
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	20
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	21
	<i>16.1. Effetti dell'inammissibilità parziale</i>	<i>23</i>
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	23
18.	Verifiche successive	23
19.	Convenzione	23
20.	Richiesta di anticipo del contributo	24
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	24
22.	Riconoscimento del contributo	24
23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale	25
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	25
25.	Tutela dei dati personali	25
26.	Norma di rinvio	25



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso intende finanziare piani di formazione continua pluriaziendali, concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per supportare percorsi **di innovazione sociale** delle organizzazioni di terzo settore **promuovendo**, tramite apposite attività di ricerca e specifici interventi formativi, **la nascita e il consolidamento** di relazioni, di progettualità e iniziative condivise, di modalità comuni finalizzate a rafforzare le capacità di analisi dei contesti di sviluppo, a ridefinire ambiti di intervento e strategie imprenditoriali. Per quanto riguarda le finalità dell'Avviso si tiene conto altresì di quanto previsto ai capitoli 1.1, 2 e 11.

1.1 Azioni previste

Al fine di conseguire le finalità, indicate nel precedente paragrafo, i piani formativi saranno valutati, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Avviso, rispetto alle azioni di seguito indicate, in quanto ritenute funzionali alle predette finalità:

- i. promuovere competenze volte all'analisi di bisogni complessi delle comunità locali e allo sviluppo di azioni di animazione economica finalizzate alla progettazione di interventi di filiera nell'ambito dei servizi di welfare e di comunità;
- ii. formare e aggiornare le competenze professionali per sviluppare la capacità delle organizzazioni del terzo settore di rapportarsi alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la sperimentazione di prassi innovative di coprogettazione e programmazione degli interventi e delle risorse;
- iii. formare e aggiornare le competenze professionali per progettare, realizzare, e utilizzare nuovi strumenti finanziari finalizzati allo sviluppo delle organizzazioni del terzo settore;
- iv. formare e aggiornare le competenze professionali necessarie alla capacità di dialogo delle organizzazioni del terzo settore con le diverse realtà imprenditoriali ed economiche con particolare attenzione verso quei soggetti che hanno una maggior sensibilità e capacità di innovazione sociale quali, ad esempio, esperienze di *start up* che utilizzano le nuove tecnologie telematiche e digitali per servizi a impatto sociale;
- v. formare e aggiornare le competenze professionali necessarie per favorire processi di aggregazioni in ambito locale delle organizzazioni del terzo settore finalizzate alla costruzione di modelli di welfare generativo;
- vi. formare e aggiornare le competenze professionali per sviluppare pratiche di valutazione che privilegino approcci di tipo sperimentale alla misurazione dell'impatto e che includano il coinvolgimento di utenti e *stakeholder* nella *governance* degli enti.

2. Oggetto dell'Avviso - piani formativi strategici condivisi

Per piano formativo strategico si intende un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche e successive strettamente integrate e finalizzate a supportare sia i cambiamenti organizzativi gestionali interni all'azienda attraverso specifici interventi formativi volti all'acquisizione e diffusione di nuove competenze sia a creare le condizioni esterne per ripensare



modelli di collaborazione e opportunità di sviluppo capaci di incidere nei contesti territoriali e/o produttivi di riferimento.

Il piano formativo strategico e' un piano - con almeno 4 imprese beneficiarie - condiviso, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- i consorzi d'impresе aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- l'A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop, anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro - anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- che non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, di frode e/o di riciclaggio.

Di norma, non è possibile modificare la composizione soggettiva del soggetto proponente e attuatore a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con il presente Avviso



o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

Fermo restando quanto specificatamente previsto dai successivi paragrafi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4) e 3.5), si applicano i seguenti criteri direttivi:

- 1) la modifica soggettiva in tutti i casi non può determinare alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato, deve garantire la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) l'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita domanda di autorizzazione, con esplicitazione delle ragioni della sostituzione, nella quale si auto-dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto "sostituito" dei requisiti previsti dall'Avviso. La richiamata auto-dichiarazione è sottoscritta per accettazione anche da parte del soggetto "sostituito";
- 3) la sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente, può avvenire con altro ente di formazione o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria/e, purchè il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 4) non equivalgono a cessione della convenzione, né a delega a terzi, le operazioni societarie straordinarie previste dall'ordinamento da comunicare tempestivamente al Fondo secondo la procedura prevista (a titolo meramente esemplificativo, fusioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda);
- 5) Il Fondo, nelle precedenti ipotesi sub 1), 2), 3) e 4), da intendersi come eccezionali e di stretta interpretazione – fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda – rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento sui principi del procedimento amministrativo del Fondo. A tale ultimo proposito, si precisa che le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall'autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente. Il Fondo, pertanto, declina qualsiasi responsabilità e non riconoscerà alcun contributo per attività avviate prima della conclusione del procedimento di esame della domanda di autorizzazione.

3.1 Associazione temporanea d'impresе (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, è ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di una costituenda ATI o ATS con la preventiva indicazione, già in fase di presentazione, del soggetto mandatario dell'ATI o ATS e con la sottoscrizione dell'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

Il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma, oltre alla Convenzione, copia dell'atto costitutivo dell'ATI o ATS nei termini anzidetti, che dovrà contenere comunque i seguenti elementi:

- dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti sottoscrittori dell'ATI o ATS per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Costituiscono ipotesi di modifiche soggettive ammesse, previa autorizzazione espressa da parte del Fondo, le seguenti:



- a) sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente e capofila, con altro ente di formazione o con impresa beneficiaria, destinataria del piano, purchè il nuovo soggetto capofila sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- b) riduzione della composizione dell'ATI purchè ciò non determini un pregiudizio all'esecuzione del piano, e comunque fatta salva la possibilità della corrispondente riduzione del contributo ed a condizione che la composizione dell'ATI non sia stata oggetto di specifica valutazione di merito del piano formativo presentato.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), da intendersi come tassativi e di stretta interpretazione, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di autorizzazione, corredata da un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante p.t. del Mandatario dell'ATI, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, sottoscritta per accettazione, rispettivamente dal soggetto "sostituito" [nell'ipotesi sub a)] e dal membro dell'ATI "uscente" [nell'ipotesi sub b)], in applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione Temporanea non è configurabile come delega a terzi.

I singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

Gli stessi componenti dell'Associazione Temporanea sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

3.2 Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle ATI/ATS.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.3 Altre ipotesi

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle ulteriori ipotesi, diverse da quelle disciplinate nei precedenti capitoli 3.1), e 3.2) e nei successivi capitoli 3.4) e 3.5), introdotti per effetto di disposizioni sopravvenute.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.4 Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, nella realizzazione del piano possono essere coinvolti soggetti diversi, rispetto al presentatore/attuatore, nelle modalità e alle condizioni di seguito specificate.



La delega a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche) delle attività previste dal piano è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo e dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche come indicato nella **Circolare n. 1 del 10/04/2018 dell'ANPAL al capitolo 3.2.2:**

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta dell'autorizzazione in applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso ed in particolare al punto 6) e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso la delega può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato ad impegnare la volontà dell'impresa/organismo delegato deve sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara la piena conoscenza, accettazione e rispetto di quanto previsto dal presente Avviso con manleva espressa in favore del Fondo in relazione ai rapporti fra il soggetto attuatore ed il medesimo.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.



La richiesta di delega in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

3.5 Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, ai fini dell'esecuzione del piano formativo, il soggetto attuatore può avvalersi di un "Partner di progetto", diverso delle persone fisiche.

Lo svolgimento dell'attività del "partner di progetto" avviene in applicazione del criterio dei "costi reali", senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

La previsione dell'utilizzo di soggetti Partner di progetto è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo ed è soggetta inoltre alle seguenti condizioni:

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività affidate al partner non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

L'avvalimento di un "partner di progetto" non equivale, in ossequio a quanto previsto dal presente paragrafo, a cessione della convenzione, né a delega.

Il Partner di progetto dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta dell'autorizzazione in applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso ed in particolare al punto 6) e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività affidate al Partner.

Non si considera affidamento a partner l'incarico della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso l'incarico al Partner può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;



- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato ad impegnare la volontà dell'impresa/organismo indicato come partner deve sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara la piena conoscenza, accettazione e rispetto di quanto previsto dal presente Avviso con manleva espressa in favore del Fondo in relazione ai rapporti fra il soggetto attuatore ed il medesimo.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto Partner dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i partner si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'incarico.

La richiesta di utilizzo di Partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le procedure previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che alla data di presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità con quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11); resta inteso che il Fondo si riserva di verificare che la data di adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps pena la revoca del contributo; è onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa che l'adesione sia perfezionata alla data di presentazione della domanda (da consultare anche dopo la presentazione del piano). In difetto, il Fondo dovrà assumere conseguentemente gli atti relativi al procedimento e non potrà procedere all'erogazione del contributo; per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2016 con codice "C18A16" e che non siano beneficiari e che si impegnino a non presentare piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2017 con codice "C19A17";
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale



(Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Si riporta inoltre quanto stabilito l'articolo 4.1 del **Regolamento per la Gestione del Conto Formativo** del 12 marzo 2018 pubblicato sul sito del Fondo "A partire dal 6 luglio 2012 tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti", che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull'Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). Tutte le imprese "neoaderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA¹) per gli anni successivi. L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."

E' consentito che una impresa partecipi ad un solo piano a valere sul presente Avviso.

Sono destinatari dei piani:

1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (con qualsiasi forma contrattuale);
2. dipendenti inclusi apprendisti;
3. lavoratori in ammortizzatori sociali;
4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga.;

dei soggetti beneficiari.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità.

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "de minimis"; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell' art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

¹ Per RPA si intende **Risorse per Piani Formativi Aziendali**



6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate al Fondo dall'INPS, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano a **€ 3.000.000,00** su base nazionale.

Sono ammissibili solo piani pluriaziendali **con un minimo di 4 imprese beneficiarie** che possono avere sede legale e/o operative in regioni diverse.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. collocare in ordine di punteggio in graduatoria unica nazionale i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
3. in caso di piani con medesimo punteggio i piani saranno collocati in graduatoria in base al punteggio ottenuto con riferimento al macro item "Qualità progettuale" della griglia di valutazione; nel caso di ulteriori *ex aequo* si prenderà in considerazione l'item "Partenariato"; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo);
4. per il piano, che - collocato in graduatoria - risulti l'ultimo parzialmente finanziabile si procede nel seguente modo: se almeno per il 50% del contributo del piano è finanziabile dalle risorse stanziare dell'Avviso il piano sarà finanziato completamente con risorse aggiuntive; nel caso in cui le risorse dell'Avviso non fossero sufficienti a finanziare almeno il 50% del contributo richiesto il piano non sarà approvato.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo strategico condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori deve essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:

- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;
- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
- essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali coinvolte (CGIL-CISL e UIL).

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:



- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano elencate le azioni scelte nel piano tra quelle previste dall'Avviso nel capitolo 1.1;
- siano declinate, in coerenza con le azioni scelte, le specifiche iniziative formative (compresi i *voucher* di formazione) e non formative previste dal piano e i destinatari delle stesse;
- siano indicate, dove previsto nel piano, specifiche funzioni che svolgono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (esempio: ricerca e analisi, attività formative e/o monitoraggio).

In caso di esplicito dissenso di una o più Organizzazioni Sindacali il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva la facoltà di ammettere comunque il piano formativo alla valutazione.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:

- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgano lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle province interessate per piani che coinvolgano lavoratori di più province;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali confederali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano imprese di più regioni.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per il **11/04/2019**.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente capitolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

I piani devono prevedere uno sviluppo organico di interventi necessari a realizzare le azioni e la finalità previste dall'avviso.

Attività propedeutiche e di accompagnamento finanziabili:

1. attività di ricerca e consulenza specialistica finalizzata alla costruzione di percorsi di innovazione sociale (individuazione di nuovi ambiti di intervento, potenziali soggetti da coinvolgere, nuovi modelli organizzativi e imprenditoriali);
2. attività di orientamento, bilancio di competenze, percorsi integrati individualizzati;
3. attività di promozione dell'iniziativa e sensibilizzazione dei soggetti potenzialmente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi del piano;
4. percorsi di validazione e certificazione di competenze anche acquisite in contesti informali;
5. attività di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale dei percorsi attivati.



La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

Per le attività formative sono ammesse le seguenti metodologie formative, anche tra loro combinate, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati (non sono previsti limiti percentuali per le modalità di erogazione della formazione):

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (tutoring, mentoring, coaching, ecc.); attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (formazione on the job);
4. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (project work);
5. delincono processi di formazione a distanza;
6. promuovono scambi di esperienze e pratiche buone.

Saranno ammissibili solo le attività formative connesse alle azioni previste dall'Avviso di cui al capitolo 1, 1.1 e 2.

Non sono ammissibili attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (esempio relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro) e/o obbligatorie per l'apprendistato.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia Università o Centro di Ricerca ad essa direttamente collegato o che abbia uno dei seguenti requisiti:

- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato presso organismo pubblico – Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR;
- certificato UNI EN ISO.

Nell'ambito dello stesso piano formativo non possono essere richiesti più di 3 *voucher* aventi ad oggetto lo stesso percorso formativo da realizzarsi nel medesimo arco temporale.

Il soggetto erogatore del *voucher* non può essere il soggetto proponente del piano.

Non sono ammessi piani di soli *voucher* formativi.

9. Durata

Le azioni previste dal piano formativo debbono essere avviate entro **30** (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano e concludersi entro **18** mesi dalla data di inizio attività, termini da intendersi essenziali e perentori.

Il piano dovrà essere rendicontato entro **45** giorni dalla data di chiusura delle attività.



Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente, assicurando al contempo il bilanciamento tra il principio di *favor participationis* unitamente all'esigenza di completamento dell'attività formativa, entro i seguenti limiti inderogabili:

- le richieste di proroga di avvio del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg (60 gg dalla approvazione del contributo);
- le richieste di proroga di chiusura del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 6 mesi (24 mesi dall'inizio del piano);
- le richieste di proroga di rendiconto del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg (75 gg dalla chiusura del piano).

10. Parametri di contributo per i piani

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **100.000,00** e inferiore a € **80.000,00**.

Le attività propedeutiche non formative corrispondenti alle macro voci A1 e A5 del preventivo nel formulario di presentazione possono essere al massimo il **40%** del valore del piano (Area A + Area B della Scheda G).

I costi per le attività formative della voce A2 devono essere almeno il **40%** del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G).

Le percentuali indicate devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 130,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- delle attività non formative (macro voci A1, A5)
- dei lavoratori in formazione (voce C1);
- dei *voucher* (voce A2.8)

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'capitolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di € **2.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui al capitolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente capitolo "Risorse dell'Avviso".

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

11. Valutazione Piani Strategici

I piani strategici riconosciuti ammissibili sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente,

individuato secondo le procedure del Fondo sulla base della seguente griglia:

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Bilateralità	Accordo di condivisione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le tre organizzazioni sindacali	All'interno dell'accordo è riportata la descrizione dettagliata del piano frutto della condivisione/negoziazione tra le parti: imprese beneficiarie, azioni, destinatari coinvolti, obiettivi e risultati attesi	0-3
		Descrizione dettagliata del processo di condivisione nel formulario	0-1
	Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle attività formative e/o alle attività non formative	Nell'accordo è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività di ricerca e di analisi finalizzata all'innovazione sociale	0-1
		Nel formulario è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività di ricerca e di analisi finalizzata all'innovazione sociale	0-1
		Nell'accordo è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività formative e/o di monitoraggio	0-2
		Nel formulario è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività formative e/o di monitoraggio	0-2
Subtotale			10
Impresa e di contesto sviluppo	Descrizione delle caratteristiche dell'impresa/e beneficiaria/e	Descrizione relativa a storia, mission, settore, struttura dell'organico, prodotti/servizi	0-2
		Descrizione dei processi (produttivi, gestionali, di servizio) e/o delle aree aziendali che necessitano di innovazione (nuove figure professionali da inserire nell'organico, nuovi prodotti/servizi da implementare, nuova struttura organizzativa, ecc.)	0-4
	Descrizione del mercato cui si situa l'azienda e potenziali elementi di sviluppo	Analisi e descrizione del mercato/contesto di sbocco dell'azienda, delle sue caratteristiche (in termini di principali concorrenti e/o potenziali soggetti partner), della sua dinamica più recente e dei suoi potenziali sviluppi.	0-4
Subtotale			10

Criteri	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Partenariato	Descrizione della rete di partenariato per lo sviluppo di politiche di innovazione sociale	Percorso di costituzione del partenariato: descrizione degli obiettivi, delle fasi, delle scelte e degli strumenti utilizzati per la costruzione o il rafforzamento del partenariato	0-3
		Attinenza, complementarità e pluralità degli organismi facenti parte del partenariato: descrizione dettagliata delle caratteristiche dei partner che partecipano alla rete di innovazione sociale	0-3
		Organizzazione del partenariato: descrizione dei ruoli, delle funzioni e dell'apporto di ciascun partner alla realizzazione degli obiettivi del Piano (allegare lettera d'intenti di tutti i componenti)	0-4
		descrizione di eventuali partner capaci di introdurre all'interno della rete l'utilizzo di prodotti o processi innovativi ad alto valore tecnologico finalizzato allo sviluppo di servizi ad impatto sociale (start up innovative, Social innovation lab centri di ricerca sperimentale/centro di ricerca universitario, digital hub)	0-3
		Presenza di un pre accordo tra i componenti del partenariato	0-2
Subtotale			0-15
Qualità progettuale	Contributo delle attività previste dal piano all'implementazione di nuovi servizi /prodotti e/o integrazione di pratiche organizzative finalizzati a sostenere politiche di sviluppo	Descrizione dettagliata del "Modello di intervento": obiettivi, fasi, approcci metodologici, soggetti coinvolti.	0-4
		Descrizione dettagliata del cambiamento culturale/organizzativo/gestionale atteso e dell'impatto complessivo sulle politiche di sviluppo del personale, aziendale e territoriale	0-4
	Descrizione e coerenza della struttura progettuale: obiettivi ed esiti attesi; articolazione dei percorsi formativi: durata; conoscenze e competenze da acquisire; metodologie impiegate;	Descrizione puntuale dell'articolazione progettuale e del concorso di ogni singola attività al raggiungimento della finalità e delle azioni dell'Avviso	0-4



Criteri	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
	modalità di verifica didattica e valutazione degli esiti formativi	Descrizione dettagliata dei moduli didattici e degli obiettivi formativi specifici ovvero conoscenze e competenze che verranno acquisite con il percorso formativo	0-4
		Rispondenza del singolo percorso formativo alle caratteristiche dei partecipanti e alle metodologie di apprendimento	0-3
		Rispondenza delle metodologie didattiche ai contenuti sviluppati e gli esiti attesi	0-3
		Descrizione dei processi e delle metodologie di valutazione degli apprendimenti	0-3
	Adeguatezza dell'assetto organizzativo e di tutte le risorse professionali impiegate	descrizione del team di progetto (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto)	0-4
		adeguatezza dei profili rispetto alle attività assegnate; (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto)	0-4
	Rispondenza della formazione alle strategie aziendali e spendibilità delle competenze acquisite dal lavoratore all'interno e/o all'esterno dell'azienda	Come il piano formativo incide sia sull'innovazione organizzativa che al riposizionamento nel mercato	0-4
		Descrizione della spendibilità delle nuove competenze acquisite dal lavoratore sia all'interno della azienda (cambiamento di ruolo, miglioramento delle prestazioni lavorative ecc) sia in termini di occupabilità all'esterno dell'azienda	0-4
	Attestazioni/certificazioni previste in esito ai percorsi formativi	I percorsi formativi prevedono attestati di frequenza con esplicitazione delle competenze acquisite - 1 punto	0-4
		I percorsi formativi prevedono attestazioni specifiche – 2 punti <ul style="list-style-type: none"> • ECDL o altro certificato informatico • Crediti formativi ECM • Altre tipologie di crediti professionali • Certificazioni linguistiche • IVASS • Altro 	
		I percorsi formativi prevedono processi di individuazione, validazione/certificazione delle competenze in raccordo con i repertori regionali delle figure professionali e/o secondo riferimenti normativi nazionali e comunitari – 3 punti	



Criteri	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
		I percorsi formativi prevedono il rilascio di qualifiche, abilitazioni formali (patentini necessari allo svolgimento di una specifica attività lavorativa) 4 punti	
Subtotale			0-45
Destinatari	Descrizione dei partecipanti a cui si rivolgono le singole azioni formative	Caratteristiche partecipanti: qualifica e ruolo svolto in azienda	0-2
		Coerenza nella scelta degli allievi da formare tenendo conto dei contenuti e degli obiettivi delle singole azioni formative	0-2
Subtotale			0-4
Monitoraggio e valutazione	Metodologie di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale	Definizione degli obiettivi dell'attività di monitoraggio e della tipologia di valutazione, le aree di indagine, le modalità di rilevazione delle informazioni, la tempistica, le fasi, il personale coinvolto nella realizzazione dei singoli interventi ed i risultati/ prodotti attesi	0-4
		Coerenza con le finalità e gli obiettivi specifici del piano formativo proposto e le voci di preventivo valorizzate	0-2
Subtotale			0-6
Piano finanziario	Completezza e adeguatezza delle voci di costo valorizzate rispetto alle attività previste e all'articolazione del piano	Indicazione del numero di ore previste per ogni singola attività e adeguatezza dei costi orari rispetto alle risorse professionali utilizzate	0-2
		nel campo descrittivo previsto nel formulario relativo alle specifiche al preventivo e/o negli allegati sono riportate informazioni utili, dettagliate ed esaustive relative al preventivo	0-1
	Adeguatezza/economicità del contributo in relazione al numero di lavoratori coinvolti nel piano	Rapporto tra contributo del piano e numero di lavoratori coinvolti nel piano (tabella "organico e destinatari" del formulario) inferiore a € 2.000,00	0-5
	Economicità del preventivo rispetto al costo ora formazione	Massimale 130€/h. Punteggi: da 129,00 a 125,01 = 1 punto Pari o inferiore 125 = 2 punti	0-2
Subtotale			0-10
Totale	NB: I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 65/100		100

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungono il punteggio minimo di **65/100**.



NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano (termine ultimo il 11/04/2019), pertanto l'eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.

12. Formazione delle Graduatorie

La graduatoria viene predisposta secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **65 giorni** solari dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 15 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

13. Riesame della valutazione dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione richieste di riesame manifestamente generiche.

Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal "*Manuale di gestione*" in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo concordato deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori composti da più persone giuridiche essi vanno inseriti come Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente **ha l'onere di consultare:**

- **Manuale utente di registrazione;**



- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. Il caricamento dei formulari *on line* a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 05/03/2019.

7. Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 16:00 del giorno 11/04/2019.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

8. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 18/04/2019**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”.

9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;



3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S. o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita, Contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**;
6. limitatamente ai piani che prevedono soggetti terzi delegati di cui al capitolo 3.4 e/o Partner di progetto di cui al capitolo 3.5 **dichiarazione per ogni soggetto** direttamente emessa dal sistema *on line* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto, inserito nel formulario nella piattaforma *on line*, legittimato ad impegnarne la volontà;

La documentazione prevista nei punti 1, 2, 4 e 6 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

E' cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, dopo la scadenza del termine di presentazione dei piani, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta anche da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani, come tali non sanabili**, le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso ed in particolare agli artt. 3 e 4;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
3. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani di cui all'art. 14 del presente Avviso;
4. mancato, inesatto o parziale rispetto dei termini, della procedura e delle modalità per la produzione digitale della documentazione richiesta dal presente Avviso;
5. mancata, parziale o errata compilazione della documentazione prevista dagli artt. 14 e 15 del presente Avviso.
6. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 del capitolo 15;
7. violazione delle prescrizioni in ordine al contenuto ed alle modalità di sottoscrizione e



- inserimento *on line* dell'accordo di condivisione sindacale stabilite dall'art. 7 del presente Avviso;
8. mancata sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, non corrispondenza tra la medesima sottoscrizione ed il nominativo indicato quale soggetto firmatario nonché ogni altro caso di incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
 9. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
 10. presentazione o integrazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 15 presente Avviso;
 11. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
 12. nel caso di A.T.I./A.T.S. già costituite (consorzio, contratto di rete, Gruppo Paritetico), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
 13. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
 14. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
 15. aver reso informazioni false.

Fon.Coop si riserva di chiedere ogni opportuna **integrazione e/o chiarimento sulla documentazione presentata**, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità, in aderenza al principio del *favor participationis*, unitamente a quello di parità di trattamento, avuto riguardo alle mere ipotesi di elementi sanabili, anche in presenza di errori scusabili. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **30 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall'Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **7 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **20 giorni** solari dal ricevimento.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- Firma OK!

e la seguente **applicazione**:

- Infocert (<https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>)



I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software o sistemi.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16.1. Effetti dell'inammissibilità parziale

Qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l'esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità (minimo 4 imprese come indicato al capitolo 6) del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e le attività formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- estratto del certificato penale del casellario giudiziario (**art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313**) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti);
- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

19. Convenzione

Solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purchè abbia contezza che, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 18,



il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. Il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.

20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 18 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie di rispettare le specifiche procedure previste dal "Manuale di Gestione Avviso" per l'avvio sotto responsabilità;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di effettuare la chiusura del piano entro 18 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel "Manuale di Gestione Avviso";
- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l'attuazione del piano formativo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:



- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall'attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l'importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

E' possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Direttore generale del Fondo.

Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: avvisifondorotazione@foncoop.coop; le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o comunque acquisiti da Fon.Coop si svolgerà in conformità delle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Per l'esercizio delle facoltà previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, i partecipanti possono rivolgersi al responsabile del trattamento alla seguente e-mail sistemi@foncoop.coop.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione al presente Avviso autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 29/01/2019

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP